



Avv. Prof. Bruno Romano Cafaro
NOTAIO
Via F. Filiz, 20 - CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. CFR BNR 38716 A182K
Part. IVA 00157850731

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

NOTA DI TRASCRIZIONE

In forza di scrittura privata in data 22.11.1982 autenticata in pari data dal Notaio CAFARO Bruno Romano, al N.8002 del suo repertorio in corso di registrazione.

A FAVORE DI

ROSATI ANGELA, nata in Ostuni il 17.9.1923 ed ivi domiciliata al Largo Bianchieri n.6;

CONTRO

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante: NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13.3.1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n.27;

SI CHIEDE

La trascrizione dell'atto in epigrafe con il quale l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, ha venduto a ROSATI ANGELA che ha accettato ed acquistato per sè, i suoi eredi ed aventi causa il seguente bene immobile:

OGGETTO

Alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni, al Largo Bianchieri n.6, lotto 5, palazzina unica, scala B, piano PRIMO, interno CINQUE (N.5), composto di due vani utili ed accessori, oltre la proprietà pro-



quota e l'uso in comune delle cose indivise.-----

Essa confina a Nord con appartamento interno sei e residua proprietà dell'Istituto, a Sud con residua proprietà dell'Istituto, ad Est con via Pignatelli, ad Ovest con vano scala condominiale, salvo altri.-----

L'alloggio in oggetto è censito nel M.C.E.U. di Ostuni alla partita 6346, foglio 222 mappale N.5000/14 Largo Bianchieri s.n. - P.I° - categoria A/4 - classe 3° vani 4,00 - RCL.608;-----

L'appartamento risulta meglio descritto nella pianta planimetrica, che è stata allegata al contratto sotto la lettera "B".-----

L'alloggio è stato venduto e trasferito in proprietà a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.-----

----- PREZZO DELLA COMPRAVENDITA -----

La compravendita è stata fatta ed accettata per il prezzo di L3.714.480 (Lire TREMILIONISETTECENTOQUATTORDICIMILAQUATTROCENTOOTTANTA); somma che la parte venditrice ha dichiarato di aver riscosso, per cui ha rilasciato quietanza liberatoria a saldo, con rinuncia ad iscrizioni d'Ufficio ed esonero del Conservatore .

dei RR.II. da ogni sua personale responsabilità al ri-
guardo.

GARANZIE

L'I.A.C.P. ha garantito la piena e libera proprietà
dell'alloggio in oggetto e dell'area sulla quale esso
sorge, per cui ha prestato, all'acquirente, le garanzie
di Legge.

PRECISAZIONI GIURIDICHE

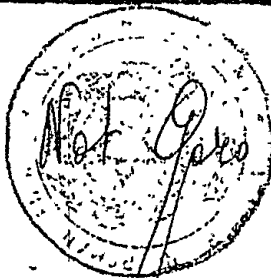
L'acquirente ha dichiarato di essere nubile.

La scrittura privata in oggetto resterà depositata
nei rogiti del Notaio Autenticante.

Il presente atto gode dei benefici fiscali ed agevo-
lazioni fiscali previsti dalle Leggi vigenti in materia
di edilizia residenziale pubblica.

Si allega copia autenticata della nominata scrittura
privata.

Brindisi 29.11.82



CONSERV

BRINDISI

Fo. Autenticata eseguita

29 NOV. 1982

al N. 15982

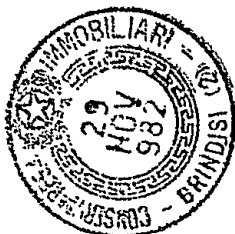
esatte Lire

travolta

15007

particolare

L 3000 -



PRO DIRIGENTE
[Signature]



Avv. Prof. Bruno Romano Calaro
NOTAIO
Via F. Filzi, 20 - C. STERNINO (BR)
Cod. Fisc. CFR DNR 38716, AR82K
Part. IVA 00157850744

Refettorio n. 8002
Raccolte n. 2154

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UN'UNICA SOLUZIONE, ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n.513 e Legge 5 agosto 1978 n.457.

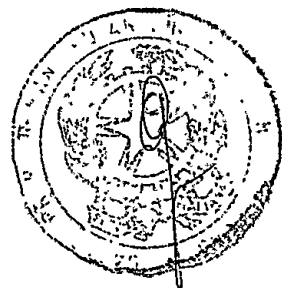
Con la presente scrittura privata, intervenuta oggi in Brindisi fra i sottoscritti:

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n.27, il quale interviene e stipula questo atto, non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi (codice fiscale 00061820742), nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto infra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n.3943, in data 30 settembre 1982, che in estratto conforme si allega ad integrare il presente rogito sotto la lettera "A".

2) ROSATI ANGELA, paramedico, nata in Ostuni il 17 settembre 1923 ed ivi domiciliata al Largo Bianchieri n.6, codice fiscale RST NGL 23P57 G187N, che dichiara di essere nubile.

PREMESSO

- che ROSATI ANGELA, assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Ostuni al Largo Bianchieri n.6, lotto 5, palazzina unica, scala B, Piano PRIMO, interno CINQUE (N.5), composto di due vani utili ed accessori, ha



18
V. 82K
A18 F 1

- che, in accoglimento di tale istanza, l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi ha dato formale comunica-

- che pertanto a norma dell'art.52 della Legge 5 agosto 1978
n.457, il contratto deve considerarsi stipulato e concluso;

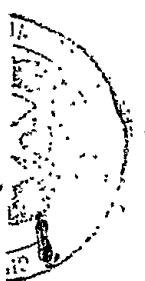
Tutto quanto innanzi premesso e che deve considerarsi parte integrante del dispositivo che segue, con il presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

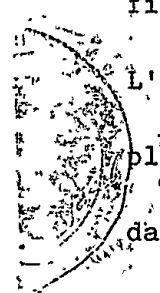
ART.1 - L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende a ROSATI ANGELA, in appresso più brevemente indicata "acquirente", che accetta ed acquista per sé, i suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni, al Largo Bianchieri n.6, lotto 5, palazzina unica, scala B; piano PRIMO; interno CINQUE (N.5), composto di due vani utili ed accessori, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

Esso confina: a Nord con appartamento interno sei e residua proprietà dell'Istituto, a Sud con residua proprietà dell'Istituto, ad Est con via Pignatelli, ad Ovest con vano scala condominiale, salvo altri.

L'alloggio in oggetto è censito nel N.C.E.U.di Ostuni alla



partita 6346 foglio 222 mappale N.5000 sub.14 Largo Bianchieri
s.n.P.I° categoria A/4 classe 3° vani 4,00 RCL.608,in testa
all'Istituto,come da certificato catastale,rilasciato dall'Uf-
ficio Tecnico Erariale di Brindisi.

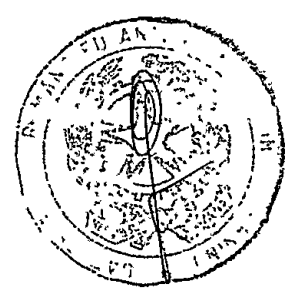


L'appartamento in questione risulta meglio descritto nella
planimetria che,esaminata e riscontrata esatta dalle Parti e
da esse firmata,viene allegata al presente contratto sotto la
lettera "B".

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà a corpo e
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza
obbligo,da parte dell'Istituto venditore,di ulteriori opere di
ultimazione,migliorie e manutenzioni e non potrà essere desti-
nato ad uso diverso dall'abitazione.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato
materiale e giuridico dell'alloggio e,pertanto,di accettare in
proprietà l'immobile,come sopra individuato,con tutte le servi-
tù attive e passive e nello stato,modo e condizione in cui si
trova,senza nessuna garanzia per vizi occulti,con la proporzio-
nale quota di comproprietà su quanto per legge,uso,destinazio-
ne e regolamento di condominio infra citato è di proprietà
comune ed indivisibile dei condomini,ad eccezione dei distac-
chi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizza-
re come meglio crederà opportuno.

L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale
facoltà di sopraelevazione prevista dall'art.1227 del codice



civile. -----

ART.2 - La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di L.3.714.480 (Lire TREMILIONISETTECENTOQUATTORDICI-

MILAQUATTROCENTOOTTANTA), quale risulta dalla lettera di deter-

minazione del valore venale, di cui in premessa, calcolato da

parte dell'U.T.E. di Brindisi con l'applicazione delle riduzio-

ni previste dagli articoli 28 della Legge 8.8.1977 n.513 e 52

della Legge 5.8.1978 n.457, che le parti dichiarano e riconosco-

no essere state calcolate in modo conforme alle norme precita-

te. -----

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente, ol-

tre I.V.A. nella misura del 2%, con vaglia bancario non trasferi-

bile intestato all'Istituto venditore, come risulta dalla fattu-

ra n.122 del 24 settembre 1982, rilasciata dall'Istituto stes-

so, che, con il presente atto, ne rilascia ampia e definitiva

quietanza. -----

Con ciò la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i

diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente.

ART.3 - L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei

titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario

dell'alloggio acquistato, e perciò di esonerare, come di fatto

esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documenta-

zione. -----

ART.4 - Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della Legge

8.8.1977 n.513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla

Uncle's Note
Rosario D'Amico
Not. Geo. Rely

data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento. -----

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale potrà esercitare entro SESSANTA (N.60) giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 28 della Legge 8.8.1977 n.513. -----

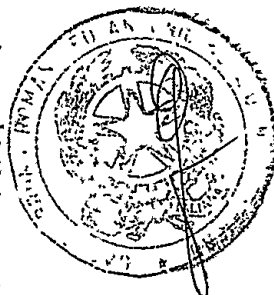
Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. -----

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.5 - Ai sensi dell'art.28 della Legge 8 agosto 1977 n.513, l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi. -----

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. -----

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione



alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio. ---

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, nè, se concordato per un tempo limitato, può ritenersi alla scadenza, tacitamente prorogato. -----

E' vietata ogni forma di cessione dell'alloggio a titolo gratuito od oneroso se non venga preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai comma precedenti.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti comma nonchè delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. ----

ART.6 - L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente Pubblico. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla. -----

ART.7 - Verificandosi le condizioni previste dal codice civile, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio. ----

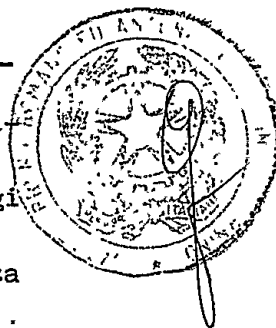
L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assunen-

do i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. -----

Fino a che il condominio non sia stato formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale l'acquirente si impegna a corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali di amministrazione e manutenzione afferenti l'alloggio venduto e le parti di uso comune, suscettibile di variazioni annuali. In particolare, per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria esse saranno così regolate: -----

a) Per gli interventi di manutenzione ordinaria, al pari degli assegnatari in locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, dovrà essere corrisposta da parte dell'acquirente una quota che sarà comunque fissa, senza obbligo alcuno di rendiconto nè conseguentemente di conguaglio sia a debito che a credito da parte dell'Istituto, nemmeno al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto stesso. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno assicurati secondo quanto previsto dal Regolamento di Inquilinato. -----

b) Per gli interventi di amministrazione straordinaria, l'Istituto venditore, sentito il parere degli acquirenti gli alloggi costituenti lo stabile, farà conoscere il tipo e la consistenza dell'intervento manutentivo straordinario deciso, le modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la conseguente ri-



partizione delle spese pro-quota nonchè le modalità di pagamento, mentre l'acquirente si obbliga al preciso adempimento di quanto dovuto per la sua parte secondo quanto le sarà richiesto dall'Istituto stesso. -----

Saranno inoltre a carico dell'acquirente tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposte e sovrainposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascensore, portierato, pulizie, consumo energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonchè tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte. Dette spese verranno ripartite tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso per la parte spettante a ciascun alloggio e versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto. -----

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose e/o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completa-

mente assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime. -----

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto. -----

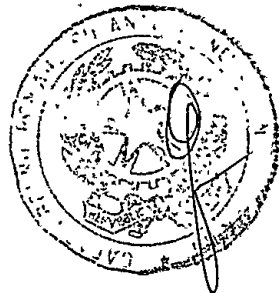
Dalla data di formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso, il quale peraltro designerà, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'amministratore. -----

Da tale data le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente. -----

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonché ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile. -----

ART. 8 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla Legge 8 agosto 1977 n. 513, alla Legge 5 agosto 1978 n. 457 nonché alla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili. -----

ART. 9 - Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente. -----



ART.10 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto
le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio come
segue: -----

- quanto all'Istituto nella propria Sede in Brindisi alla via
Casimiro n.27; -----

Alcibi Neri
Bozoni Angela
Not. G. Pao.
quanto all'acquirente nell'alloggio assegnatole, ove l'Isti-
tuto potrà notificare ogni atto sia giurisdizionale che extra-
giurisdizionale. -----

ART.11 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presen-
te contratto è esclusivamente competente il Foro di BRINDISI.

ART.12 - Le parti richiedono l'applicazione dei benefici ed
agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia
di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente
trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad INVIM. -----

Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immo-
biliari di Brindisi a trascrivere il presente atto a favore
dell'acquirente e contro l'Istituto, che, a mezzo del sottoscrit-
to suo legale rappresentante, dichiara di rinunciare ad iscri-
zioni d'Ufficio, con esonero del nominato Conservatore da ogni
sua personale responsabilità al riguardo. -----

Il presente atto resterà depositato negli atti del Notaio
Cafaro Bruno Romano di Cisternino, che ne autentica le firme. ---

Detto Notaio è autorizzato a rilasciarne copia autentica a
chiunque ne faccia richiesta. -----

Brindisi li 22.11.1982

*Michele Narsisi
Rosati Angela*

Repertorio n. 8002

Raccolta n. 2154

----- AUTENTICA DI FIRME -----

----- Repubblica Italiana -----

Io sottoscritto avv. Bruno Romano CAFARO, Notaio residente in Cisternino, con studio alla via F. Filzi n. 20, ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi;

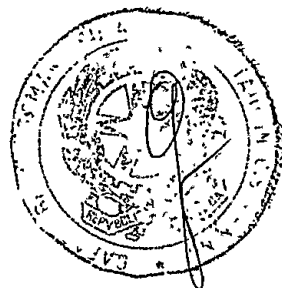
----- CERTIFICO -----

che, previa rinuncia delle Parti, di comune accordo tra di loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto sopra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n. 3943 in data 30.9.1982, che, in estratto autentico, è stata allegata alla scrittura sopra stesa sotto la lettera "A".

2) ROSATI ANGELA, paramedico, nata in Ostuni (BR) il 17 settembre 1923 ed ivi domiciliata al Largo Bianchieri n. 6.

delle cui identità personali Io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla scrittura innanzi estesa ed a margine dei fogli intermedi e dell'allega-

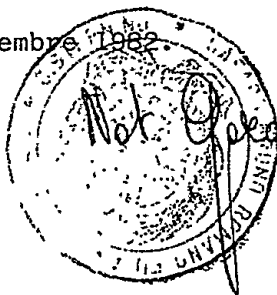


to "B", come per legge. -----

L'I.A.C.P. di Brindisi, a mezzo del suo legale rappresentante, rilascia a me Notaio la dichiarazione d'imposta INVIM. -----

I Componenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Brindisi li 22 novembre 1982



Stefano Rizza

Ufficio Registro - OSTUNI

- 3 DIC. 1982

Registrato a Ostuni il

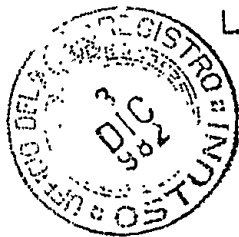
al N. 437 Vol. 2

Mod. II Serie B

esatte Lire

Centounomila

L. 101.000,00



IL DIRETTORE

(Dr. Aldo Rizza)

Aldo Rizza

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO:

Iscritto al n. 4 dell'O. d. G. 23 SETT. 1982
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

n 10101

RELATORE:

O G G E T T O

COMMISSIONE UTENZA - APPROVAZIONE VERBALI NN. 6-7-8-9/82 - MANDATO AL
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO I.A.C.P. ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI
CONFRATTAMENTO RELATIVAMENTE ALLE GESTIONI IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI
DI CUI AI VERBALI NN. 7-8-9/82. =

R E L A Z I O N E

La Commissione Utenza, istituita con delibera-
zione consiliare n. 3012 del 14/2/1979, rin-
novata ed integrata nei suoi componenti con de-
liberazione n. 3458 dell'11/2/1981, nelle riu-
nioni del 28/6, 14/9, 16/9 e 20/9/1982 ha adot-
tato le decisioni contenute nei verbali indica-
ti in oggetto che, allegati alla presente deli-
berazione, ne formano parte integrante ed in-
scindibile.

Il Consiglio,

- Udita la relazione del Presidente;
- Viste le decisioni adottate dalla Commis-
sione Utenza di cui ai verbali nn. 6-7-8-9/82;
- Preso atto delle dichiarazioni contrarie al-
l'approvazione delle proposte della Commis-
sione Utenza contenute nel solo verbale nume-
ro 6 circa l'assegnazione di un locale ad u-
so commerciale, espresse dal Consigliere Lui-
gi IAZZI, che integralmente sono riportate a
verbale, e della replica alle stesse del Sig.
Presidente, anch'essa riportata integralmen-
te a verbale;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;
- a maggioranza di voti, espressi palesemente,
e con il solo voto contrario del Consigliere
Luigi Iazzi per i motivi di cui sopra,

D E L I B E R A

= DI APPROVARE, definitivamente, come di fatto

Seduta Consiliare

del 30 SET. 1982

DELIBERA N. 3943

SI APPROVA

Allegato "A"

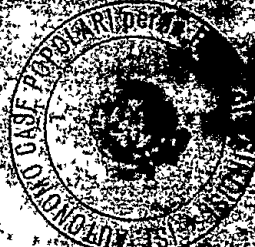
Protocollo N. 8002



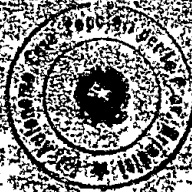
approva, le decisioni adottate dalla Commissione Utenza di cui ai verbali nn. 6-7-8-9/82 che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante ed inscindibile;

= DI DARE MANDATO, come di fatto da mandato, al Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'I.A.C.P. di Brindisi o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente di stipulare i contratti notarili di compravendita relativamente alle cessioni in proprietà degli alloggi di cui ai verbali nn. 7-8-9/82.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dr. Ing. Antonio LONGO)



isone degli allegati che non sono stati depositati in copia con quanto disposto nella presente deliberazione.



conferma all'originale
12-2-OTT-1982
IL COORDINATORE GENERALE
(Dr. Ing. Antonio LONGO)

UFFICIO DEL REGISTRO - OSTUNI

L'imposta fissata dovuta sul presente atto è compresa in quella riscossa per l'atto principale reg.to n. 437

IL DIRETTORE
(Dr. Aldo Piazza)



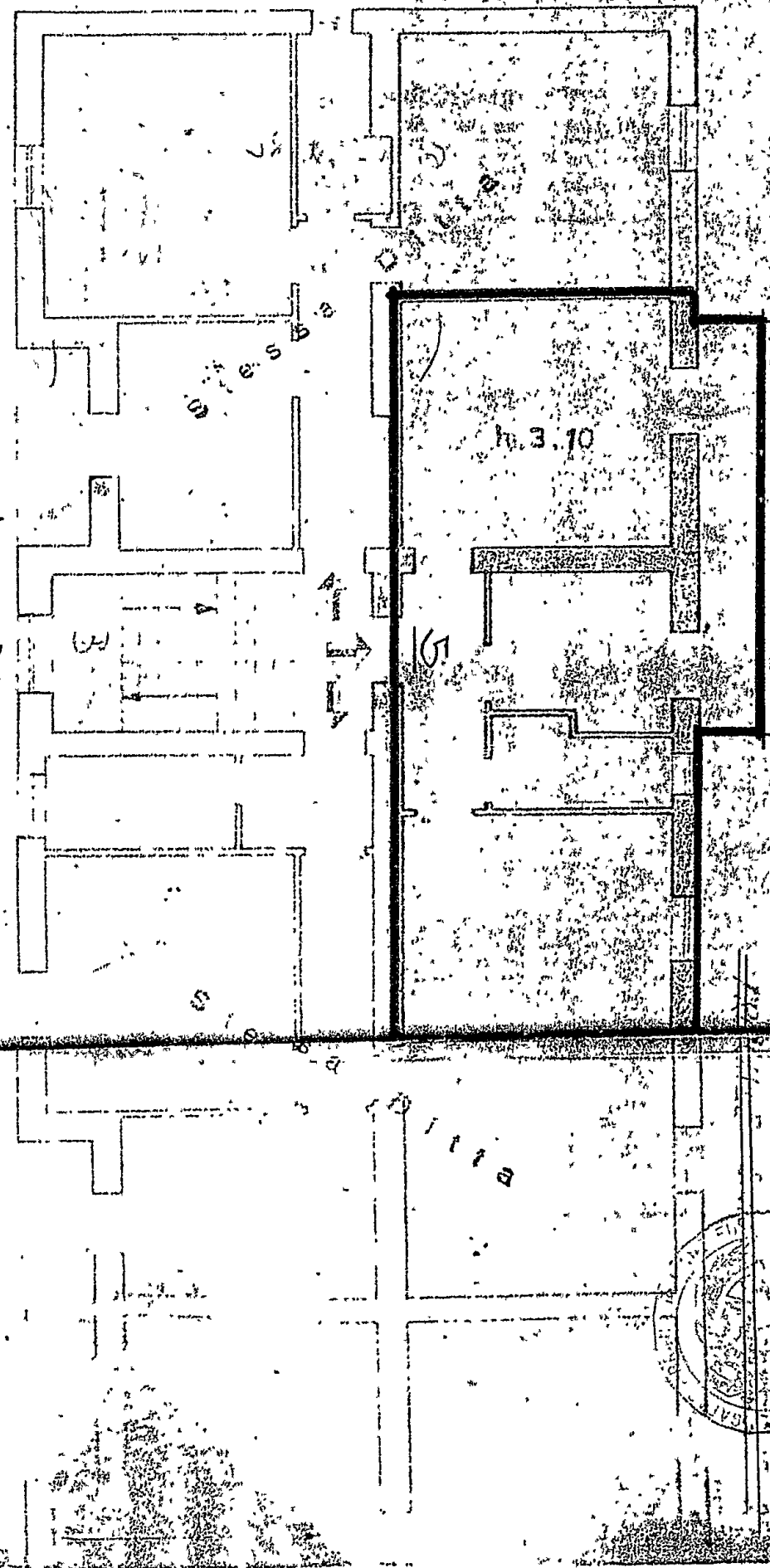
CASE POPOLARI IN OSTUNI - LOTTO 5

SCALA 1:100

PIANTA PIANO PRIMO

LARGO DIANCHIERA
STESSA DITTA

ESEMPIO PER IL PROSPETTO A		ESEMPIO PER IL PROSPETTO B		ESEMPIO PER IL PROSPETTO C	
CONSISTENZA DELL'UNITA' IMMOBILIARE		CONSISTENZA DELL'UNITA' IMMOBILIARE		CONSISTENZA DELL'UNITA' IMMOBILIARE	
Prospetto	da una scelta unita immobiliare dichiarata e destinata ad abitazione o ad uso assimilabile (uffici e studi privati)	Prospetto	A	Prospetto	A
AVVERTENZA		AVVERTENZA		AVVERTENZA	



VIA RIGNATELLA

SCALA D. C.V. 6

LARGO DIANCHIERA

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E RESA D. D.

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E RESA D. D.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Registrazione N. 8

Allegato

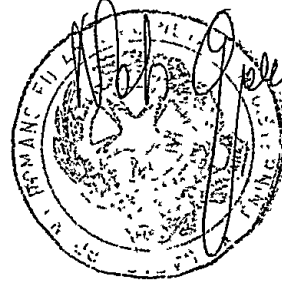


ANNO 1953

Registrato in Ostuni il 3.12.1982 al n. 437 vol. 2 Mod. 2^o

E' copia conforme all'originale che si rilascia alla Parte,
in carta libera ai sensi di legge.=====

Brindisi, lì 6. 12. 1982



[Handwritten signature]